



STATUTO

ART. 1 - E' costituita una associazione denominata "ITER VITAE - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", in breve "ONLUS"

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (un breve ONLUS) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima

ART.2 - L'Associazione ha sede in Rosolini (SR) in Via Montanara angolo Via Ten. Sipione

Essa potrà essere variata senza che ciò comporta variazione di Statuto. Potranno essere istituite e/o soppresse rappresentanze, sedi secondarie a discrezione del Consiglio Direttivo.

ART. 3 - L'associazione opera nei settori dell'assistenza socio- sanitaria, dell'assistenza sociale e della formazione in campo socio-sanitario, per il perseguimento in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale.

Scopo dell'associazione è quello di favorire, sostenere e promuovere direttamente o indirettamente, anche attraverso forme di collaborazione con altri Enti o Istituti, pubblici o privati, iniziative ed attività che abbiano per oggetto l'assistenza continuativa a beneficio di persone affette da nefropatie, insufficienze renali croniche, tumori afferenti all'apparato renale e altre patologie implicanti uno stato permanente di disagio, o che si trovano in terapia conservativa o sostitutiva, mediante dialisi o trapianto, o altre malattie guaribili e inguaribili in forma avanzata.

Progettare, organizzare e gestire servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari anche per il sostegno a cittadini anziani, minori autistici, persone affette da malattie rare, persone con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà, anche in convenzioni con enti pubblici; obiettivi principali dell'Associazione sono:

- Contribuire a migliorare la prevenzione, la diagnosi e la terapia delle malattie renali (nefropatie, insufficienza renale, patologie cancerogene, ecc.) e affezioni generalmente implicanti terapie curative permanenti, nonché la qualità della vita dei soggetti che ne vengono colpiti e che sono pertanto costretti ad un continuo ed inevitabile contatto con le strutture e gli apparati sanitari;
- Assicurare il trasporto degli ammalati e dei disabili dal domicilio all'ospedale, enti di assistenza e ricovero e viceversa, nonché, con riferimento ai disabili, ai centri socio-educativi e strutture similari, scuole ed altre istituzioni;
- Prestare servizio di trasporto di emergenza con mezzi idoneamente attrezzati (aerei, elicotteri, ambulanze ecc.) sia in Italia che dall'estero con rientro sia nel paese di appartenenza, o con destinazione alle strutture sanitarie più vicine;
- Contribuire a lenire le sofferenze fisiche, psichiche e spirituali di questi ammalati,
- Permettere loro di vivere una vita dignitosa e senza sofferenze fino all'ultimo istante, possibilmente nel loro ambiente e nella propria famiglia o presso strutture appositamente create e predisposte per tale finalità (hospice);
- Aiutare le famiglie ad assistere fino all'ultimo i propri cari;
- Propagandare e sviluppare la cultura delle cure palliative con ogni mezzo idoneo.
- Attivare e gestire, in modo autonomo o in collaborazione con altre strutture pubbliche e private, Centri di Ascolto, Centri di Preaccoglienza e Centri di Prima Accoglienza, dotati anche di strutture residenziali e/o semiresidenziali, necessari a fornire concrete e immediate risposte ai soggetti bisognosi e alle loro famiglie, anche predisponendo programmi personalizzati propedeutici al loro inserimento presso le Comunità, nonché promuovendo ogni iniziativa di sostegno finalizzata al perseguimento e al mantenimento della condizione drug-free.
- Attivare e mantenere rapporti di consulenza e collaborazione con tutte quelle realtà del mondo del volontariato, del privato sociale, delle professioni, dell'impresa o del pubblico

servizio che possano contribuire alla finalità dell'Associazione, purchè non vengano messi in discussione i principi fondamentali dell'Associazione stessa.

L'associazione non avendo fini di lucro, non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, c.5 del d.lgs. 4.12. 1997 n.460. L'istituzione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Sicilia. Patrimoni ed esercizi sociali

PATRIMONIO

ART. 4 - Il patrimonio è formato:

- a) dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- b) dai contributi da enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione.

ASSOCIATI

ART. 5 - Possono essere associati dell'Associazione solo le persone fisiche che ne condividono gli scopi. Sono associati tutte le persone fisiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. Il contributo associativo è intrasmissibile, in quanto lo stesso è considerato a fondo perduto. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 6 - L'Associazione ha obbligo di assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima.

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.

La esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

ART.7 - Sono organi dell'organizzazione sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio dei Probiviri

ASSEMBLEA

ART. 8 - Gli associati formano l'Assemblea.

L'assemblea dell'associazione deve essere convocata dal Presidente. L'assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la

convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale ove ha sede l'Associazione. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazioni di bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per le delibere concernenti le modifiche dello Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea si radunerà almeno due volte l'anno. Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- All'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- Alla nomina del Consiglio Direttivo;
- Alla nomina del Collegio dei Revisori;
- Alla nomina del Collegio dei Probiviri;
- All'assunzione delle linee di indirizzo e programmazione dell'attività dell'associazione;
- All'approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;
- Ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

AMMINISTRAZIONE

ART. 9 - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a sette.

Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili:

- il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente ed un Segretario. Se durante il mandato venissero a mancare uno o più membri, all'interno degli organi direttivi, può essere ammessa la sostituzione ricorrendo alla nomina dei primi non eletti.
- Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.
- Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), c. 6. Dell'art. 10 del d.lgs. 4.12.1997, n. 460.
- Il Consiglio Direttivo, con delibera presa il voto favorevole di almeno tre membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Consiglio stesso.
- Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività dell'Associazione, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione.
- Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri;
- è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.
- Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Regione
Agricoltura

PRESIDENTE

ART. 10 - Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

COLLEGIO DEI REVISORI

ART. 11 - Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. È composto da tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del Bilancio consuntivo.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 12 - Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea, qualora lo ritenga necessario, ed è costituito da tre membri scelti tra gli associati di comprovata integrità morale. I Probiviri mantengono la carica per tre esercizi, sono rieleggibili e non hanno diritto a retribuzione, ad eccezione dei rimborsi delle spese sostenute, con autorizzazione del Presidente. Il Collegio dei Probiviri decide in merito ad ogni controversia che dovesse insorgere tra gli Associati o tra alcuni di essi ovvero tra uno o più associati e l'associazione, in merito all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari. Il ricorso ai probiviri deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia. I Probiviri decidono quali arbitri unichevoli compositori con dispensa da ogni formalità. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definite, salvo i casi per i quali la legge ne consente l'impugnazione avanti l'autorità giudiziaria.

BILANCIO

ART. 13 - L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 14 - L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) Quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) Per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra ONLUS operante in identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

ART. 15 - Devoluzione del patrimonio

1. L'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di attività sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, c. 190, della legge del 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

NORMA DI CHIUSURA

ART. 16 - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia di associazioni e di ONLUS.



CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE 92022730893	NATURA GIURIDICA 12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI
-------------------------------	---

DEDENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE "TER VITAE"

TIPO ATTIVITA' 869042 - SERVIZI AMBULANZA E ALTRI SERVIZI SANITARI NCA

DOMICILIO FISCALE INDIRIZZO VIA MONTANARA ANG VIA TEN SIPIONE
--

C.A.P. 96019	COMUNE ROSOLINI	PROV. SR
-----------------	--------------------	-------------

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE VLAMRA64C55F2580	CODICE CARICA 1
------------------------------------	--------------------

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE AVOLA MARIA
--

L'Addetto
 Sebastiano Avola
 Delegato del Direzione Provinciale di Rosolini
 Gianfranco Antonio

DATA 19/08/2014
 IL FUNZIONARIO *Gianfranco Antonio*



UFFICIO AGENZIA DELLE ENTRATE UT NOTO

Cognome **GIORGIO**
 Nome **PIVA**
 nato il **19/04/1963**
 sesso **M**
 Comune di nascita **ISPICA** **RG**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **MODICA**
 Via **RISORGIMENTO n. 4/A**
 Stato civile **M**
 Professione **CONSIGLIERE E CONTABILE**
 Stato **1.90**
 Capelli **castani**
 Occhi **castani**
 Segno particolare **M**



Luogo di nascita **MODICA** **04/06/2015**
 IL SINDACO
 Imposta del bollo **L'Impiegato Responsabile**


COMUNE MODICA
 Scadenza **19/04/2026**
516
COMUNE MODICA
AV 4662847

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MODICA
CARTA D'IDENTITÀ
N° AV 4662847
 di **GIORGIO PIVA**